



COMUNE DI CUNEO

SETTORE RAGIONERIA E TRIBUTI

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
E DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)
NEI CASI DI OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DEGLI
ATTI DI AGGIORNAMENTO CATASTALE PER GLI
IMMOBILI CON IMPROPRIO CLASSAMENTO A
SEGUITO DI VARIAZIONE DI DESTINAZIONE D'USO.**

(ai sensi dell'art. 13, comma 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289)

INDICE

- Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione
- Art. 2 - Casi di esclusione
- Art. 3 - Soggetti ammessi alla definizione agevolata
- Art. 4 - Periodi d'imposta oggetto della definizione agevolata
- Art. 5 - Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti in materia di Imposta Municipale Propria (IMU) e del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI)
- Art. 6 - Istanza per l'ammissione alla definizione agevolata
- Art. 7 - Determinazione delle somme dovute
- Art. 8 - Modalità di versamento delle somme dovute
- Art. 9 - Perfezionamento della definizione agevolata
- Art. 10 - Rigetto delle istanze di definizione agevolata
- Art. 11 - Entrata in vigore

Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, adottato in applicazione delle disposizioni dell'art. 13 della Legge n. 289 del 27/12/2002 (Legge Finanziaria 2003) e dell'art. 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 15/12/1997, disciplina la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti alla data del 01/01/2019 in materia di immobili con improprio classamento catastale a seguito di variazione di destinazione d'uso obbligati alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale.
2. Obiettivo del presente regolamento è la regolarizzazione della posizione debitoria ai fini dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) con decorrenza dall'annualità 2013 relativamente alle unità di proprietà privata per le quali sussistono situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per variazione di destinazione d'uso.

Art. 2
Casi di esclusione

1. Non possono formare oggetto della definizione agevolata:
 - a) gli atti impositivi che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono divenuti definitivi per mancanza di impugnazione entro i termini di legge ovvero per avvenuto pagamento delle somme dovute;
 - b) le controversie tributarie che alla data di entrata in vigore del presente regolamento risultano essere definite (c.d. "sentenze passate in giudicato") e quelle in corso;
 - c) i carichi iscritti nei ruoli per la riscossione coattiva in base a titoli definitivi ovvero le somme richieste coattivamente tramite ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639 del 14/04/1910.

Art. 3
Soggetti ammessi alla definizione agevolata

1. Sono ammessi alla definizione agevolata i seguenti soggetti:
 - a) i proprietari di fabbricati o i titolari sugli stessi di diritti reali di cui all'art. 9 del D. Lgs. n. 23 del 14/03/2011, che non hanno presentato gli atti di aggiornamento catastale a seguito di variazione di destinazione d'uso;
 - b) i soggetti che, non trovandosi più nelle condizioni di cui alla lettera precedente, hanno comunque posseduto dal 01/01/2013 al 31/12/2018, fabbricati con le medesime caratteristiche di cui all'articolo 1;
 - c) gli eredi, per i loro dante causa, per i periodi d'imposta indicati nel presente regolamento;
 - d) i soggetti che nel periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2018 hanno posseduto immobili con le caratteristiche di cui all'art. 1 anche se ad oggi la destinazione d'uso è coerente al classamento catastale.

2. Non sono ammessi i soggetti che alla data di presentazione dell'istanza di definizione agevolata hanno atti di accertamento notificati, inerenti i tributi comunali, non pagati.

Art. 4

Periodi d'imposta oggetto della definizione agevolata

1. Sono definibili, attraverso lo strumento della definizione agevolata, i periodi d'imposta relativi agli anni 2013 – 2014 – 2015 – 2016 – 2017 – 2018.

Art. 5

Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti in materia di Imposta Municipale Propria (IMU) e del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI)

1. I soggetti di cui all'art. 3 comma 1 del presente regolamento, relativamente agli immobili oggetto della definizione agevolata così come individuati nel precedente art. 1, possono definire i rapporti tributari pendenti mediante il versamento della sola imposta o maggiore imposta dovuta con esclusione di sanzioni ed interessi.

Art. 6

Istanza per l'ammissione alla definizione agevolata

1. Al fine di aderire alla definizione agevolata i soggetti interessati devono presentare apposita istanza, in carta libera, redatta su modello predisposto e fornito dal Servizio Tributi del Comune di Cuneo.
2. La modulistica, compilata in ogni sua parte, sottoscritta dal contribuente e corredata da copia fotostatica di un documento di identità, deve contenere i seguenti elementi:
 - generalità del contribuente;
 - domicilio del contribuente e luogo a cui far pervenire eventuali comunicazioni;
 - periodi d'imposta per i quali si chiede la definizione agevolata;
 - dati catastali relativi ai fabbricati oggetto della definizione agevolata;
 - calcolo dell'imposta dovuta per ciascun periodo e per ogni immobile oggetto della definizione agevolata;
 - indicazione delle eventuali somme già versate distinte per annualità d'imposta così come individuate al successivo art. 8, comma 3;
 - indicazione delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, le cui ricevute di versamento, una per ciascun anno, dovranno essere allegate all'istanza di definizione stessa.
3. Detti moduli dovranno essere consegnati all'Ufficio Protocollo del Comune di Cuneo entro e non oltre il 15/05/2019 mediante consegna a mano, oppure spediti a mezzo raccomandata A/R tramite il servizio postale in tal caso l'istanza si considera pervenuta il giorno di consegna

all'ufficio postale con riferimento al timbro apposto o tramite servizio di Posta Elettronica Certificata (PEC) a protocollo.comune.cuneo@legalmail.it.

Art. 7

Determinazione delle somme dovute

1. Ai fini della definizione agevolata l'imposta è interamente dovuta. Non sono dovute sanzioni e interessi.

Art. 8

Modalità di versamento delle somme dovute

1. Le somme dovute, calcolate secondo le modalità del precedente articolo 7, dovranno essere versate entro il termine perentorio del 15/05/2019.
2. Il Comune, su richiesta del contribuente, relativamente a somme di importo superiore ad euro 1.000,00 (mille/00) per le persone fisiche e ad euro 3.000,00 (tremila/00) per soggetti diversi dalle persone fisiche, riconosce la possibilità di corrispondere quanto dovuto in numero 4 rate di pari importo con scadenze:
 - la prima: contestualmente alla presentazione dell'istanza di definizione agevolata;
 - la seconda: entro e non oltre il 31 luglio 2019;
 - la terza: entro e non oltre il 30 settembre 2019;
 - la quarta: entro e non oltre il 30 novembre 2019.

In questa ipotesi la definizione agevolata si perfeziona con il pagamento della quarta rata e con la trasmissione al Servizio Tributi di questo Comune delle relative ricevute di pagamento entro e non oltre il 16 dicembre 2019. In tal caso gli interessi dovranno essere computati nella misura del saggio legale vigente, con calcolo in ragione di giorno, con maturazione dalla data del pagamento della prima rata sino alla data del versamento. Il mancato pagamento di una sola delle rate dovute alle scadenze previste comporta il rigetto dell'istanza di definizione agevolata e l'attivazione della procedura di accertamento. Le somme versate a titolo di definizione agevolata verranno considerate come acconti degli importi che risulteranno dovuti a seguito dell'attività accertativa.

3. Nel caso di eccedenze di versamenti rilevate nell'anno oggetto di definizione agevolata per la medesima categoria ("altri fabbricati"), l'importo può essere utilizzato a copertura dell'importo dovuto a titolo di definizione agevolata.

Art. 9

Perfezionamento della definizione agevolata

1. La definizione agevolata si perfeziona con il pagamento delle somme dovute entro il termine perentorio stabilito nell'articolo 8 del presente regolamento.

2. L'istanza di definizione agevolata ha valore di dichiarazione IMU/TASI.
3. Gli errori sanabili, ritenuti tali a insindacabile giudizio del Servizio Tributi del Comune di Cuneo, attinenti al versamento e ai dati contenuti nell'istanza presentata a titolo di definizione agevolata, dovranno essere regolarizzati entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione degli errori che sarà inviata agli interessati a cura di questo ente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. In mancanza la definizione agevolata non sarà considerata perfezionata.

Art. 10

Rigetto delle istanze di definizione agevolata

1. Il Servizio Tributi del Comune provvede alla verifica della veridicità dei dati contenuti nelle istanze di definizione nonché del corretto adempimento dei versamenti delle somme dovute a titolo di definizione agevolata. Nell'ipotesi di accertata infedeltà dell'istanza, ovvero in caso di omissione o insufficienza del versamento, nonché qualora i versamenti effettuati non siano riferibili a tutte le annualità pendenti di propria competenza e/o a tutti gli immobili rientranti nella fattispecie di definizione agevolata contemplata nei precedenti articoli, con provvedimento motivato da comunicare all'interessato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, l'Ufficio rigetta l'istanza di definizione, riservandosi di attivare la procedura di accertamento per il recupero integrale delle somme per tributo, sanzioni ed interessi, entro i termini decadenziali previsti dalla normativa vigente.
2. Le istanze di definizione agevolata presentate entro il termine perentorio del 15/05/2019 prive di ricevute di versamento sono da ritenersi rigettate.

Art. 11

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2019.